

ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI ALTO SARCA

ZONE

<i>PI</i> <i>AI</i>	Fiume Sarca	Dal Ponte di Ragoli al Bacino di Ponte Pià. (Vedi regolamento a parte).
<i>S</i>	Bacino di Ponte Pià	Tutto (purché per la maggior parte privo di ghiaccio) – Vedi regolamento a parte.

APERTURE

<i>PI – AI</i>	24/02/2018	30/09/2018	Tutti i giorni esclusi i venerdì non festivi
<i>S</i>	20/03/2018	30/11/2018	Tutti i giorni esclusi i venerdì non festivi

REGOLAMENTO INTERNO

ART. 01

IL PESCATORE DEVE AVERE UN CORRETTO COMPORTAMENTO QUANDO ESERCITA L'ATTIVITÀ, VERSO IL PESCE, L'AMBIENTE, GLI ALTRI PESCATORI E CHI ESERCITA LA SORVEGLIANZA. L'INOSSERVANZA DI UN CORRETTO COMPORTAMENTO, LA RECIDIVITÀ E L'ACCUMULO DI SANZIONI PUÒ PORTARE, CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE, ALL'APPLICAZIONE DI PENALITÀ, FINO ALLA SOSPENSIONE DEL SOCIO, MENTRE PER L'OSPITE, LA SEGNALAZIONE D'ESSERE INDESIDERATO.

ART. 02

“omissis”

Zona	Tratto	Apertura	Giorni in cui è consentita la pesca
<i>PI</i> <i>AI</i>	Fiume Sarca. Dal Ponte di Ragoli al Bacino di Ponte Pià.	Dal 24/02/2018 al 30/09/2018	Tutti i giorni esclusi i venerdì non festivi.
<i>S</i>	Bacino di Ponte Pià	Dal 17/03/2018 al 30/11/2018 (purché la maggior parte priva di ghiaccio)	Tutti i giorni esclusi i venerdì non festivi.

..... “omissis”.

ART. 03

DIVIETI:

1. DIVIETO DI PESCA NELLA GIORNATA DI VENERDÌ NON FESTIVO IN TUTTE LE ZONE
PP1 “omissis” ... NEL BACINO DI PONTE PIÀ (S) “omissis”
 2. DIVIETO DI TRATTENERE IL TEMOLO IN TUTTE LE ACQUE DELL'ASSOCIAZIONE.
 3. DIVIETO DI TRATTENERE LO SCAZZONE IN TUTTE LE ACQUE.
- “omissis”

ART. 04

La pesca è vietata con i seguenti mezzi e modi: con ami o ancorette muniti di ardiglione, natanti, l'uso della mosca carnaria (bigattino), pasturazione, reti, fiocina, con le mani, guadino, esplosivi, sostanze venefiche, corrente elettrica, sbarramento, nonché di pesci in qualità di esca viva non appartenenti alle seguenti specie: sanguinerola, scardola, alborella, triotto, vairone, cavedano, cobite. È consentito l'uso del guadino ed è obbligatorio in tutte le Riserve e nel Lago Nembia, unicamente per salpare il pesce già allamato. Vietata l'arpionatura. È vietata la raccolta di macroinvertebrati da usarsi come esca nel periodo 01 Gennaio – 30 aprile di ogni anno. Nei laghi è consentito l'uso della "bottiglia" per la cattura fino ad un massimo giornaliero di n. 50 sanguinerole da usarsi come esca. "Omissis"..... □ Per il Bacino di Ponte Pià vedi regolamento specifico Art. 18

ART. 05

MISURE MINIME:

IN TUTTE LE ACQUE IN CONCESSIONE È CONSENTITO TRATTENERE MAX 1 SALMONIDE AL GIORNO, DI MISURA SUPERIORE AI 55 CM. (VEDI ESEMPI SEGNA CATTURE).

Specie Pescate	Misure minime
Trota Fario, Ibrido	Nelle zone con apertura in febbraio e laghi cm. 22
Trota Iridea	cm. 22
Trota Marmorata	cm. 35
Trota Lacustre	cm. 30
Salmerino alpino e di Fonte	Nelle zone con apertura in febbraio e laghi cm. 22
Carpa	cm. 40
Tinca	cm. 25
Temolo	DIVIETO
Persico	cm. 18
Luccio	cm. 60

PERIODO DI DIVIETO:

Specie	Periodo di divieto
Temolo	tutto l'anno in tutte le acque
Scazzone	tutto l'anno in tutte le acque
Trota Fario, Ibrido	dal 01 ottobre al 31 gennaio (nelle acque correnti)
Trota Marmorata	dal 01 ottobre al 31 gennaio (nelle acque correnti)
Salmerino alpino e di Fonte	dal 01 ottobre al 31 dicembre
Carpa	dal 01 al 30 giugno
Tinca	dal 01 al 30 giugno
Persico	dal 15 aprile al 15 maggio
Luccio	dal 01 marzo al 30 aprile

"Omissis"

La lunghezza del pesce si misura dall'apice della testa all'estremità della pinna caudale. Ogni pescatore deve essere in possesso di uno strumento atto a misurare la lunghezza del pesce (se trattenuto).

ART. 06

LIMITAZIONI:

Specie	N° pezzi massimi catturabili
a stagione	
Salmonidi – a stagione	200 pezzi
di cui Salmerino Alpino – a stagione	30 pezzi
Temolo	DIVIETO
al giorno	
Salmonidi – al giorno	5 pezzi
di cui Trote Marmorate – al giorno	2 pezzi
di cui Salmerino Alpino – al giorno	3 pezzi
Pesce Bianco al giorno	
Pesce bianco escluse Carpe e Tinche – al giorno	5 Kg.
Persici – al giorno	20 pezzi
Carpe – al giorno	3 pezzi
Tinche – al giorno	3 pezzi
Lucci – al giorno	2 pezzi

Fermo restando comunque il numero massimo complessivo giornaliero di catture per ogni pescatore di n. 5 salmonidi.

1. È sempre obbligatorio segnare di volta in volta i capi catturati anche se si smette di pescare. (vedi esempio)
2. Solo per il Bacino di Ponte Pià, è consentita, dal 01 ottobre al 30 novembre, la pesca di trota iridea e pesce bianco, con le modalità riportate nel regolamento specifico.
3. Il pescatore, in tutte le acque, una volta raggiunto il numero massimo di cinque (5) salmonidi giornalieri, dovrà immediatamente smettere di esercitare la pesca anche se rivolta ad altre specie.

ART. 07

I pesci catturati in periodo di divieto, di misura inferiore alla minima consentita o che s'intendono rilasciare, vanno liberati senza toglierli dall'acqua con la massima cura, bagnandosi le mani prima di toccarli. Quando non sia possibile liberare l'amo senza recare danno al pesce, dovrà essere tagliata la lenza. Il pesce non deve essere maltrattato. Il pesce trattenuto deve essere conservato riposto in un idoneo contenitore personale e non è cumulabile con quello di altri pescatori (salvo quanto previsto al punto 2 dell'Art. 08). È vietato abbandonare pesce lungo le rive e pesce morto nelle acque.

ART. 08

1. È vietato effettuare catture per altri pescatori, acquistare, vendere, cedere o permutare il pescato.
2. Il pescatore socio fino all'ottavo anno compiuto, in possesso di regolare tesserino rilasciato dalla Società, può esercitare la pesca solo se accompagnato da un pescatore abilitato ed il pescato è cumulabile con quello dell'accompagnatore (munito di regolare permesso) fermo restando il limite cumulativo di 5 salmonidi.
3. Il pescatore ospite fino al quattordicesimo anno compiuto: - se proviene da regioni che non rilasciano la licenza di pesca, può esercitare la pesca mostrando un documento d'identità; - se proviene da regioni che rilascia la licenza di pesca e non ne è provvisto deve ritirare la licenza turistica sostitutiva gratuita presso la sedi autorizzate; In entrambi i casi potrà esercitare la pesca solo se accompagnato da un pescatore provvisto di regolare licenza e potrà pescare senza munirsi del permesso purché ne sia dotato il suo accompagnatore. Il pescato andrà sommato tra i due (massimo 5 salmonidi); oppure potrà munirsi anch'esso di regolare permesso e trattenere un massimo di 5 salmonidi. I due potranno pescare ognuno con la propria canna. "omissis".....

ART. 09

La pesca è consentita a partire da un'ora prima del sorgere del sole fino un'ora dopo il tramonto (orario astronomico). Salvo ove diversamente indicato.

ART. 10

Nelle acque correnti “omissis” è consentito l'uso di una sola canna con, al massimo, DUE ami o DUE ancorette oppure DUE esche artificiali.
“omissis”

ART. 11

È vietato portare sul luogo di pesca attrezzi ed esche non consentite. Dall'apertura al 31 Marzo la pesca è consentita dalla riva a piede asciutto. È consentito attraversare il fiume in corrispondenza di briglie o di raschi. “omissis” È vietato danneggiare, manomettere o rimuovere le tabelle o i cartelli di indicazione posti in loco dall'Associazione concessionaria delle acque.
È prevista la richiesta del risarcimento dei danni nei confronti del contravventore.

ART. 12

L'esercizio della pesca nelle acque in concessione all'Associazione Pescatori Alto Sarca, è legato al possesso da parte del pescatore della licenza di pesca o di un documento equivalente, di permesso o relativo libretto uscite, dei quali si rende garante e responsabile della validità.
Detti documenti sono strettamente personali. Su richiesta del personale incaricato della sorveglianza, per i necessari controlli, il pescatore è obbligato ad esibire i documenti sopraccitati.
Sul permesso di pesca (libretto uscite o permesso giornaliero) prima di iniziare l'attività di pesca, il pescatore deve segnare con inchiostro indelebile e secondo le istruzioni riportate sul libretto o permesso, la data e la zona di pesca; inoltre è tenuto ad annotare, di volta in volta (dopo ogni singola cattura), i capi catturati e trattiene con la relativa misura, anche se si smette di pescare.

ART. 13

Per consentire i necessari controlli su richiesta degli addetti alla vigilanza, il pescatore è obbligato a mostrare il pesce catturato ed aprire i contenitori portatili o altri mezzi di trasporto con esclusione di quelli costituenti luoghi di privata dimora.
Il pescatore a richiesta del personale incaricato alla vigilanza è tenuto a salpare immediatamente la lenza mostrando esche e mezzi utilizzati.

ART. 14

Nei casi previsti dall'art. 22.3 della L.P. n. 60/78 e successive modifiche ed integrazioni, il pesce catturato in modo illecito sarà confiscato, il permesso d'ospite sospeso, mentre la tessera di socio sarà ritirata a norma dell'art. 1 e art. 24.

ART. 15

Non potranno essere effettuate gare di pesca nelle acque in concessione senza autorizzazione del concessionario.
Per i campi gara vedi regolamento specifico, art. 27 del presente regolamento.

ART. 16

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni legislative di pesca attualmente in vigore.

ART. 17

NORME PARTICOLARI PER LA PESCA A PRELIEVO NULLO (ZONE NO KILL)
Omissis ...

ART. 18

REGOLAMENTO BACINO DI PONTE PIÀ

SOLO NEL BACINO DI PONTE PIÀ È CONSENTITA LA PESCA CON AMI E ANCORETTE MUNITE DI ARDIGLIONE.

È CONSENTITA LA PESCA CON I BIGATTINI MAX 50 GR PER PESCATORE AL GIORNO.

APERTURA DEL BACINO DI PONTE PIÀ DAL 20 MARZO (purché la maggior parte sia privo di ghiaccio) AL 30 NOVEMBRE. CHIUSO VENERDÌ NON FESTIVI.

Nel solo BACINO DI PONTE PIÀ è permesso l'uso della bilancia, di lato non superiore a metri 1,50 e con maglia non inferiore a mm. 10, per la cattura di vaironi, scardole, alborelle, sanguinerole, cobiti, triotti e cavedani da adoperare vivi uso esca. È inoltre consentito l'uso della pasturazione composta di sole sostanze vegetali, per una quantità giornaliera non superiore a grammi 500 per pescatore. Nel periodo che va dal 01/10 al 30/11, nel solo Bacino di Ponte Pià è consentita la pesca esclusivamente al pesce bianco e nel numero massimo di 70 trote iridea in totale per tutto il periodo. Si applica inoltre il regolamento valido per tutte le acque in concessione all'Associazione. **Qualsiasi altro salmonide allamato** va immediatamente liberato senza salparlo dall'acqua, tagliando qualora si renda necessario la lenza.

ART. 19

REGOLAMENTO PER LA PESCA NOTTURNA ALLA CARPA E ALLA TINCA IN MODALITÀ NO KILL AL BACINO DI PONTE PIÀ

1. La pesca notturna nel Bacino di Ponte Pià è consentita nel periodo dal 01.07.2017 al 30.09.2017.
2. La pesca è permessa dalle ore 18 alle ore 08 del giorno successivo previo apposita segnatura dell'uscita sul libretto (apposite caselle) o sul permesso giornaliero.
3. È assolutamente vietato trattenere qualsiasi specie di pesce catturato.
4. Il pesce allamato deve essere rilasciato in modo da non arrecare danno.
5. L'accesso alla pesca notturna non è consentita portando appresso altro pesce.
6. È consentito usare ami o ancorette muniti di ardiglione.
7. Giorno di chiusura alla pesca notturna il venerdì (escluso festivi).
8. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni di legge e regolamenti interni di pesca attualmente in vigore.